

viene talvolta a corrispondere alla circoscrizione dell'antico pago e al distretto ecclesiastico della pieve (*plebs*); onde ha una *villa* o *curtis*, collocata nel centro della cellula fondiaria, e tenuta direttamente sotto l'amministrazione del proprietario e dei suoi rappresentanti (*actores, hobescarii, scariones*), che costituisce la parte padronale, esente dalla imposta (*pars dominica*); e accanto e d'intorno si distendono numerosi i gruppi dei coloni dipendenti (*pars colonica* o *massaricia*), organizzati nei piccoli villaggi (*vici*), all'ombra delle chiese rurali (*titula, cappellae*), o dispersi nelle case tributarie (*casae ingenuiles, aldionales, massariciae*), e obbligati al pagamento delle imposte pubbliche, e inoltre a due carichi fondamentali verso il proprietario: la prestazione a questo, o ai suoi ufficiali o cessionari, di una contribuzione annua, che è quasi sempre in natura (*partes agrariae, pars frugum, massaria*: normalmente la *tertia*), e la prestazione di una larga e gravosa serie di servigi personali (*operae*) al signore o alla terra tenuta in economia diretta da lui (normalmente, tre giornate di lavoro ogni settimana). Non altro era il sistema fondiario romano (§ 8); ma, mentre in questo il colono è un conduttore e deve un fitto, invece, nella decadenza degli ultimi tempi imperiali e nel sistema barbarico, è un operaio agricolo, e deve una parte dei frutti al proprietario e una somma di lavoro e di servigi al fondo del signore. Talvolta una corte più ampia (*curtis regia, curia, monasterium*) ha sotto di sè una serie coordinata di corti minori, nei vari luoghi a cui si estende il possesso. Sempre poi queste corti svolgono, nel loro interno, uno speciale diritto, poichè in esse si determinano i diritti dei dipendenti (*consuetudo loci*), ad esse si allacciano stabilmente certi tributi e prestazioni (*honos*) e ad esse, coll'andar del tempo, si riconosce l'autorità di regolare la polizia interna (*districtio*) e finalmente, per esplicita concessione regia, di decidere le cause dei dipendenti (*iurisdictio*).